



Regione Toscana



ALLEGATO A) alla Delibera CDA Gal Montagnappennino del 15/02/2021.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1305/2013

Misura 19.3

Progetto di cooperazione interregionale

“LA PRIMA FERROVIA TRANSAPPENNINICA

Ferrovia Storica Porrettana e turismo sostenibile”

ACCORDO DI COOPERAZIONE



Luogo e data

Progetto di cooperazione interregionale

"La prima ferrovia transappenninica"

Ferrovia Storica Porrettana e turismo sostenibile

ACCORDO di COOPERAZIONE

L'anno 2020 il giorno [] del mese di tra i seguenti:

GAL APPENNINO BOLOGNESE, codice fiscale/Partita IVA 02323051207 con sede in VIA PORRETTANA, 314 – 40037 SASSO MARCONI (BO), beneficiario della misura 19 del PSR – Regione Emilia-Romagna, nella persona del proprio rappresentante legale Tiberio Rabboni, nato a Cento (Fe), il 19/08/1952 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL VIA PORRETTANA, 314 – 40037 SASSO MARCONI (BO), delegato alla stipula del presente atto in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese n. 10 del 13 gennaio 2020, **Capofila**

E

GAL MontagnAppennino, codice fiscale/Partita IVA con sede in, (...), beneficiario della misura 19 del PSR – Regione Toscana, nella persona del proprio rappresentante legale, nata a [], il [] e domiciliata per la carica presso la sede del GAL in, delegata alla stipula del presente atto in virtù del **[indicare l'atto di delega]**;

di seguito denominati **Partner o GAL** o, collettivamente, le **Parti**

Premesso che

I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interregionale) o tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (transnazionale);

in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l'attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione;

le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato "LA PRIMA FERROVIA TRANSAPPENNINICA - Ferrovia Storica Porrettana e turismo sostenibile" (di seguito il "**Progetto**");

il GAL APPENNINO BOLOGNESE ha approvato il progetto con verbale del Consiglio di Amministrazione del

il GAL MONTAGNAPPENNINO ha approvato il progetto con verbale del Consiglio di Amministrazione del

i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono, col presente atto, regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale senza rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell'Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto a cui è allegato il presente accordo.

ART. 3 – Finalità e Obiettivi

Il progetto "LA PRIMA FERROVIA TRANSAPPENNINICA - Ferrovia Storica Porrettana e turismo sostenibile" ha come suoi obiettivi:

- a) mettere a valore il rapporto tra stazioni ferroviarie locali e le peculiarità di prossimità come gli itinerari trekking e ciclistici, i principali punti di interesse ambientale e storico-testimoniale del tratto di territorio interessato, un breve elenco delle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali della zona.;
- b) promuovere la fruizione sostenibile dell'Appennino tosco-emiliano;
- c) favorire la fruizione multi e intermodale modale del territorio;
- d) valorizzare le specificità locali;
- e) valorizzare le produzioni agro alimentari tipiche locali.

ART. 4 – Azioni di progetto

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un'azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un *Steering Committee*, ai sensi del successivo articolo 9. Le azioni del progetto, come da fascicolo presentato tramite la piattaforma a SIAG per la Misura 19.3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna e tramite la piattaforma a per la Misura 19.3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, si compone di azioni comuni e azioni locali, dettagliate nel suddetto fascicolo.

ART. 5 – Risorse finanziarie

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto a cui è allegato il presente Accordo.

Ciascuna parte si fa carico delle spese di interesse locale e di quelle assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni e sanzioni del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, o imputabili a tipologie di spese non ammissibili dalle disposizioni regionali, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in uguali.

ART. 6 - Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

Il presente accordo si intende vincolato all'effettiva ammissibilità del progetto a valere sulla misura 19.3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana e alle relative concessioni del sostegno.

ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:

- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto anche in funzione di eventuali esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo e nella scheda progetto alla quale è allegato l'Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione delle azioni comuni e delle attività previste e dell'azione comune, entro i tempi e le scadenze stabilite in collaborazione con i Partners responsabili individuati nella scheda progetto per ogni attività;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto, fermo restando che ogni partner è comunque responsabile per la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto per le attività e interventi di propria competenza e relativa rendicontazione delle spese sostenute direttamente facenti parte di azioni comuni o azioni locali;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e delle relative spese, da realizzarsi in collaborazione con i Partners responsabili individuati nella scheda progetto per ogni attività;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti per gli atti e i provvedimenti di propria competenza riferiti all'attuazione del progetto;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;

- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo articolo 11.

Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo *Steering Committee*, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

ART. 8 – Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto/Fascicolo presentato alle Autorità di Gestione delle due Regioni ed eventualmente specificato nelle riunioni dello *Steering Committee*.

I GAL sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e a curare i flussi informativi sui Progetti nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà:

- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.

ART. 9 - Steering Committee

Lo *Steering Committee* assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Lo *Steering Committee* si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, su convocazione del Capofila o ogni volta lo richieda almeno 1 Partner con PEC o mail e inviata al Capofila e comunque con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata dal Capofila almeno tre giorni prima del giorno previsto per la riunione.

Lo *Steering Committee* è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo 1 Partner.

Le deliberazioni, redatte sotto forma di verbale degli incontri, sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Partner:
 - (i) è richiesta la presenza di tutti i Partner per la validità della riunione;
 - (ii) è richiesto il voto di tutti i Partner per l'approvazione della deliberazione.

- per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario:
 - (i) è richiesta la presenza di tutti i Partner per la validità della riunione;
 - (ii) è richiesto il voto di tutti i Partner per l'approvazione della deliberazione.

Alle riunioni del Comitato e in base alle necessità, potranno eventualmente partecipare con funzione consultiva, anche i rappresentanti di soggetti coinvolti e/o interessati nell'attuazione del progetto.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro sette giorni.

ART. 10 - Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nello *Steering Committee*.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.

ART. 11 – Adesione di nuovi Partner

L'adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila al massimo entro la data del La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all'approvazione dello *Steering Committee*, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposito verbale che assume la forma di una deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri:

- (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente;
- (ii) valore aggiunto dell'adesione;
- (iii) motivazione e impegni prospettati.

A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell'aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l'aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.

ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo *Steering Committee* non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

ART. 13 – Durata

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione per quanto riguarda le Azioni Comuni sono di tutti i partner e non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila in rappresentanza di tutti i partner e in accordo con questi potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, lo *Steering Committee* deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

L'accordo si intenderà nullo in caso di mancata ammissibilità al sostegno a valere sulla misura 19.3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana.

ART. 14 – Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo *Steering Committee*. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite, se necessario, attraverso un atto integrativo del presente accordo di cooperazione, approvato dagli organi decisionali dei Partner, sulla base dell'apposito atto scritto e firmato da tutte le Parti, datato e numerato in ordine crescente.

ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente

Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di Bologna sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

ART. 16 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n.2 copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da 8 pagine singole di carta uso bollo e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Il presente accordo di cooperazione interregionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto "LA PRIMA FERROVIA TRANSAPPENNINICA - Ferrovia Storica Porrettana e turismo sostenibile".

Il Rappresentante legale del Capofila

GAL APPENNINO BOLOGNESE

Tiberio Rabboni

I Rappresentanti legali dei Partner

GAL MontagnAppennino

Marina Lauri

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

I GAL partner che sottoscrivono il presente accordo di cooperazione, in materia di trattamento dei loro dati personali, si impegnano a rispettare le norme previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2013 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679

GAL APPENNINO BOLOGNESE

Tiberio Rabboni

GAL MontagnAppennino

Marina Lauri
